SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 295**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 dicembre 1991, n. 397.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente leggè:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, riguardante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12; successivamente lo stesso termine è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 1, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 215, ed è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992 dalla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3006):

Presentato dal sen. GUALTIERI ed altri il 1° ottobre 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 ottobre 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 10 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6024):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 16 ottobre 1991.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 13 novembre 1991.

91G0447

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398.

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

Art. 3.

1. L'indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, percepita dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Art. 4.

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 35 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 24/1979 e successivamente modificato con l'art. 14 del D.P.R. n. 897/1980, con l'art. 15 del D.P.R. n. 793/1981 e con l'art. 5 del D.P.R. n. 953/1982) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 1:

«Art. 35 (*Inizio, variazione e cessazione di attività*). — I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.

Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:

1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello.

In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.

In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli aticoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 (come modificato dagli articoli 2 e 23 del D.P.R. n. 644/1981 e dall'art. 10-*quater* del D.L. n. 69/1989) del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

«Art. 14 (*Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d)* devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati».

Si precisa che il registro riepilogativo di magazzino è stato abrogato dal 1° gennaio 1974 dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 936/1977, introdotto dalla legge di conversione 23 febbraio 1973, n. 38.

L'art. 2421 del codice civile reca l'elenco dei libri sociali obbligatori.

I richiami agli articoli 53, 62 e 63 del D.P.R. n. 597/1973, debbono intendersi riferiti rispettivamente agli articoli 53, 59 e 60 del successivo D.P.R. n. 917/1986 attualmente vigente in materia di imposte sui redditi.

— Si trascrive il testo dell'art. 15 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 60/1975) del medesimo D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 15 (*Inventario e bilancio*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3».

Gli articoli 3 e 13 del D.P.R. n. 600/1973 indicano, rispettivamente, quali sono i documenti da allegare alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e quali sono i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

L'art. 2217 del codice civile stabilisce le modalità per la redazione dell'inventario.

— Il testo dell'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 16 (*Registro dei beni ammortizzabili*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

Le disposizioni del richiamato art. 68 del D.P.R. n. 597/1973 sono ora contenute nell'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

— Si riporta il testo dell'art. 18 (come modificato, da ultimo, dagli articoli 7 e 9 del D.L. n. 69/1989) del più volte citato D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 18 (*Contabilità semplificata per le imprese minori*). — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di trecentosessanta milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a trecentosessanta milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma».

Per quanto concerne il richiamo all'art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 si rimanda alle note in calce al surriportato art. 15.

Al riguardo del richiamo all'art. 53 del D.P.R. n. 597/1973 si rimanda alla nota in calce al suesposto art. 14.

L'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 reca speciali disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto per l'agricoltura e per la pesca.

— Il testo dell'art. 20 (come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 60/1975) del ripetuto D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 20 (*Scritture contabili degli enti non commerciali*). — Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali, eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti alle imposte sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

Il testo degli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600/1973 è riportato nelle precedenti note.

L'art. 17 dello stesso D.P.R. n. 600/1973 riguarda il registro riepilogativo di magazzino ed è stato soppresso dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 936/1977, introdotto dalla legge di conversione n. 38/1978.

— Il titolo secondo del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) reca norme sugli obblighi contabili dei contribuenti in materia di IVA.

— Il testo degli articoli 8 e 13 del D.P.R. n. 640/1972 (Imposta sugli spettacoli), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 2), è il seguente:.

«Art. 8 (*Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività*). — Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attività, apposita distinta d'incasso in duplice copia.

Per gli spettacoli ed altre attività a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attività, l'ora d'inizio, nonché i dati inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente è tenuto ad indicare anche il titolo e la casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualità.

Per ogni giornata di spettacolo od attività, all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con l'indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si è iniziata e si è chiusa la vendita nella giornata.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzazione e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.

La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attività soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze può disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonché di modelli riepilogativi».

«Art. 13 (*Accertamento in base a dichiarazione*). — Allorquando l'accertamento a mezzo della distinta di incasso non sia possibile ovvero si presenti notevolmente difficile per la minima importanza o per la natura dello spettacolo e dell'attività o per il genere o la minima importanza del locale in cui lo spettacolo o l'attività vengono dati, l'ufficio accertatore, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente per territorio, può consentire che l'imposta venga liquidata sulla base dell'introito imponibile denunciato, applicando le aliquote stabilite in relazione alla natura dello spettacolo o dell'attività ed ai prezzi praticati.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo è stato dato o è cessata l'attività o qualora si tratti di spettacoli od attività

a carattere periodico entro la fine di ciascun mese, debbono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione.

L'ufficio accertatore procede, se del caso, all'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente od anche all'accertamento d'ufficio dell'imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione stessa, avvalendosi degli elementi e dati indicati dai contribuenti, di quelli raccolti d'ufficio o comunque a sua conoscenza.

L'accertamento in rettifica della dichiarazione o di ufficio deve essere portato a conoscenza del contribuente a pena di decadenza, entro il termine indicato dall'art. 40.

Avverso gli anzidetti accertamenti può essere proposto ricorso in sede amministrativa nei modi e termini previsti dal successivo art. 38».

Gli articoli 38 e 40 del medesimo D.P.R. n. 640/1972, recano rispettivamente disposizioni sui ricorsi che si possono proporre in materia di imposte sugli spettacoli e sui termini per l'accertamento e per la richiesta di rimborso.

— Il quinto comma (come sostituito dall'art. 9 del D.P.R. n. 42/1979) dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevede che: «Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio».

L'art. 10 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 elenca le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Si trascrivono qui di seguito i numeri 6) e 7):

«6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate».

L'art. 19 del detto D.P.R. n. 633/1972 disciplina le modalità per effettuare la detrazione dall'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 25 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 reca disposizioni sulla registrazione degli acquisti.

— Il testo dell'art. 39 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 687/1974) del ripetuto D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 39 (*Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti*). — I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; è ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».

L'art. 32 sopracitato reca disposizioni in ordine alle semplificazioni previste per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti. Si precisa che gli articoli 23, 24 e 25 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 recano norme relative, rispettivamente, alla registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti.

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 22 (*Tenuta e conservazione delle scritture contabili*). — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

L'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 600/1973 alle lettere *c)* e *d)* si riferisce rispettivamente alle scritture ausiliarie in cui devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali e alle scritture ausiliarie di magazzino.

L'art. 21 del summenzionato D.P.R. n. 600/1973 al secondo comma prevede la registrazione in appositi conti individuali dei compensi e delle altre somme soggette a ritenute d'acconto.

Gli articoli 2215, 2219, 2220 e 2457 del codice civile disciplinano rispettivamente: il libro giornale ed il libro degli inventari; la tenuta della contabilità; la conservazione delle scritture contabili; il deposito dei libri sociali.

— La legge n. 249/1976 recante: «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976.

— Il D.P.R. n. 627/1978 recante: «Norme integrative e collettive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978.

— La legge n. 18/1983 recante: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti):

«Art. 6 *(Indennità di preparazione e promozione).* — Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

L'indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5049):

Presentato dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 22 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 12 marzo 1991, l'8, 15, 22 maggio 1991; 16 luglio 1991, 24 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 5 novembre 1991.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 7 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3041):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 21 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 28 novembre 1991.

91G0448

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 1991.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1991, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1991;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1991, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

SCHEMA DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1991

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1991 è integrato e modificato come segue:

Sono iscritte le seguenti manifestazioni generali a carattere internazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI GENERALI	
Cagliari	Fiera internazionale della Sardegna	24 aprile 6 maggio
Roma	Fiera di Roma - Campionaria generale internazionale	25 maggio 9 giugno

Sono iscritte le seguenti manifestazioni specializzate a carattere internazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Cernobbio (Como)	Ideabiella	12 marzo 15 marzo
Cernobbio (Como)	Ideacomo	21 marzo 24 marzo
Cernobbio (Como)	Ideabiella	17 settembre 20 settembre
Cernobbio (Como)	Ideacomo	1° ottobre 4 ottobre
Cremona	Fiera internazionale del bovino da latte	13 settembre 22 settembre
Cremona	Triennale internazionale degli strumenti ad arco	12 ottobre 20 ottobre
Foggia	Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	30 aprile 5 maggio
Genova	Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande	9 marzo 13 marzo
Genova	Euroflora - Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale	20 aprile 28 aprile
Genova	Esposizione regalo novità - Rassegna mondiale viaggi e vacanze - Esposizione internazionale caravan camping	31 maggio 9 giugno
Genova	Salone nautico internazionale - Salone internazionale delle attrezzature subacquee (SIAS)	12 ottobre 20 ottobre
Genova	Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche	9 novembre 13 novembre
Lacchiarella (Milano)	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	3 febbraio 5 febbraio
Lacchiarella (Milano)	Modain - Tessuto & accessori	11 marzo 13 marzo
Lacchiarella (Milano)	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	31 agosto 2 settembre
Lacchiarella (Milano)	Vitrum - Salone internazionale specializzato macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo, vetro e prodotti trasformati per l'industria	18 settembre 21 settembre
Lacchiarella (Milano)	Modain - Tessuto & accessori	1° ottobre 3 ottobre
Lacchiarella (Milano)	IBTS - International broadcasting and telecomunications show	17 ottobre 21 ottobre
Milano	Salone internazionale del giocattolo	22 gennaio 27 gennaio
Milano	Modit - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	8 febbraio 11 febbraio
Milano	Milano vende moda	8 febbraio 11 febbraio
Milano	BIT - Borsa internazionale del turismo	20 febbraio 24 febbraio
Milano	Sicof - Salone internazionale cine-foto-ottica-audiovisivi ed attrezzature per il photofinishing	28 febbraio 4 marzo
Milano	Contemporary	1° marzo 5 marzo
Milano	Tau Expo - Tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e la protezione dell'uomo - Salone antincendio e protezione civile	5 marzo 9 marzo
Milano	Mipel - Mercato internazionale della pelletteria	15 marzo 18 marzo
Milano	Comispel - Salone-mercato internazionale della pellicceria	20 marzo 24 marzo

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Milano	Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento - Trasporti industriali interni - Macchine per industria alimentare	21 marzo 26 marzo
Milano	Plast - Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma	6 maggio 11 maggio
Milano	MIDO - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia	10 maggio 13 maggio
Milano	Intel - Mostra internazionale elettrotecnica ed elettronica	25 maggio 29 maggio
Milano	Esma - Mostra internazionale della maglieria	4 giugno 6 giugno
Milano	Sposaitalia	13 settembre 17 settembre
Milano	Milano vende moda	13 settembre 17 settembre
Milano	Modit - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	13 settembre 17 settembre
Milano	EIMU - Esposizione internazionale mobili per ufficio	19 settembre 23 settembre
Milano	Micam - Modacalzatura - Mostra internazionale della calzatura	20 settembre 23 settembre
Milano	Smau - Salone internazionale per l'ufficio, sistemi per l'informatica, la telematica, le comunicazioni, macchine, arredamento per ufficio	3 ottobre 7 ottobre
Milano	Contemporary	4 ottobre 8 ottobre
Milano	Mipel - Mercato internazionale della pelletteria	18 ottobre 21 ottobre
Milano	Expo Commercio - Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio	25 ottobre 29 ottobre
Milano	Expo Turismo - Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive	25 ottobre 29 ottobre
Milano	EBE - Esposizione bevande Europa	25 ottobre 29 ottobre
Milano	Salone internazionale del gelato e della pasticceria	25 ottobre 29 ottobre
Milano	SIC - Salone internazionale del caffè, dei macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto	25 ottobre 29 ottobre
Milano	Intersan - Mostra internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia, ausili per disabili	2 novembre 4 novembre
Milano	Simei - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento	13 novembre 17 novembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Milano	Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	18 novembre 24 novembre
Milano	Mac - Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca, controlli e biotecnologie	26 novembre 30 novembre
Milano	Expodetergo - Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori per lavanderie, stirerie e pulizie in genere	28 novembre 2 dicembre
Milano	Esma - Mostra internazionale della maglieria	3 dicembre 5 dicembre
Monza (Milano)	MIA - Mostra internazionale dell'arredamento	15 settembre 29 settembre
Roma	RIENA - Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale	11 novembre 15 novembre
Roma	Mostra-mercato internazionale Natale Oggi	6 dicembre 15 dicembre

Sono iscritte le seguenti manifestazioni specializzate a carattere nazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Albenga (Savona)	Agritecnoserre	17 maggio 19 maggio
Almenno San Salvatore (Bergamo)	Sagra nazionale degli uccelli - Esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia	11 agosto
Aosta	Fiera nazionale della Valle d'Aosta	27 giugno 7 luglio
Bari	Tecnorama-Ufficio - Salone nazionale della telematica e delle comunicazioni nell'organizzazione aziendale, macchine ed arredamenti di ufficio	14 febbraio 18 febbraio
Bari	Salone mediterraneo dell'alimentazione	14 marzo 18 marzo
Bari	Rassegna nazionale delle accademie di belle arti	14 marzo 18 marzo
Bari	Mostra mercato di cartoline d'epoca, stampe e libri antichi	17 marzo 18 marzo
Bari	Exposport - Salone nazionale dell'impiantistica sportiva, nautica, attrezzature ed articoli sportivi, auto e motocicli	30 marzo 7 aprile

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Bari.	Expocamping - Salone nazionale del campeggio, caravanning, case prefabbricate, impianti, attrezzature ed arredamenti per ville e giardini	30 marzo 7 aprile
Bari.	Expovacanze - Salone nazionale turismo e tempo libero	30 marzo 7 aprile
Bari.	Levante - Mostra filatelica, numismatica	30 marzo 7 aprile
Bari.	Tour-Info Bit - Salone per la promozione e la commercializzazione del turismo	30 marzo 7 aprile
Bari.	Expoartigianato - Salone dell'artigianato meridionale	30 marzo 7 aprile
Bari.	Expomusica - Rassegna della musica, strumenti musicali ed alta fedeltà	30 marzo 7 aprile
Bari.	Exporegalo - Salone nazionale del regalo, giocattoli, modellismo, hobby	30 marzo 7 aprile
Bari.	Expogarden - Salone nazionale della floricoltura, vivaistica, attrezzature e mobili per ville e giardini	30 marzo 7 aprile
Bari.	Bi-Hospital-Sud - Mostra nazionale del servizio della sanità	24 aprile 27 aprile
Bari.	Salone nazionale del mobile	25 aprile 29 aprile
Bari.	Hippos - Salone mercato dedicato al cavallo, ai rotabili, agli ambienti ed ai servizi ippici	30 maggio 2 giugno
Bari.	Mostra nazionale dell'alimentazione, vini e liquori, dolciaria	13 settembre 23 settembre
Bari.	Automotor Sud - Salone nazionale delle attrezzature per autofficine, componentistica, ricambi	13 settembre 23 settembre
Bari.	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la panificazione e la pasticceria	13 settembre 23 settembre
Bari.	Salone dei servizi	13 settembre 23 settembre
Bari.	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e le grandi comunità	13 settembre 23 settembre
Bari.	Orolevante - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria ed accessori	18 ottobre 21 ottobre
Bari.	Macil Sud - Salone dei materiali, accessori e componenti per l'industria del legno	7 novembre 10 novembre
Bari.	Redem-Levante - Mostra convegno sul recupero edilizio e la manutenzione	21 novembre 24 novembre
Bari.	Mostra convegno di archeologia e delle attrezzature per la ricerca archeologica	22 novembre 26 novembre
Bologna	Shoestyle - Expo calzatura	26 febbraio 28 febbraio
Bologna	Shoestyle - Expo calzatura	27 agosto 29 agosto

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Bologna	Conversia - Salone della riconversione dell'industria bellica e dell'innovazione tecnologica dell'U.R.S.S.	13 settembre 20 settembre
Bologna	SANA - Salone dell'alimentazione naturale	19 settembre 22 settembre
Calangianus (Sassari)	Fiera nazionale del sughero	19 ottobre 27 ottobre
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	13 settembre 22 settembre
Firenze	Salone del caravan	23 febbraio 3 marzo
Foggia	Cunavisud - Fiera nazionale delle attività cunicole, avicole, delle specie minori	30 aprile 5 maggio
Foggia	Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino	30 aprile 5 maggio
Foggia	Fiera d'ottobre campionaria nazionale	5 ottobre 13 ottobre
Foggia	Mostra dell'artigianato pugliese	5 ottobre 13 ottobre
Foggia	Salone della filatelia e numismatica - Collezionismo	5 ottobre 13 ottobre
Foggia	Esposizione nazionale canina - Mostra dei prodotti per la cinofilia	19 ottobre 20 ottobre
Foggia	Carnesud - Sàlone nazionale della zootecnia	23 novembre 25 novembre
Foggia	Ovi-caprina - Fiera nazionale	23 novembre 25 novembre
Genova	Esposizione canina	5 gennaio 6 gennaio
Genova	Genova antiquaria	12 gennaio 20 gennaio
Genova	Autostory - Esposizione di auto e moto d'epoca	7 febbraio 10 febbraio
Genova	Tecnoport - Mostra della portualità e dei trasporti intermodali	18 febbraio 22 febbraio
Genova	Interfood - Salone dell'alimentazione e della ristorazione tradizionale, rapida, collettiva	9 marzo 13 marzo
Genova	Flortec - Tecnologie per la floricoltura	20 aprile 28 aprile
Genova	Ideacasa	31 maggio 9 giugno
Genova	Salone ligure dell'artigianato	31 maggio 9 giugno
Genova	Arredocòntract - Arredamenti per alberghi, comunità, enti e locali pubblici	9 novembre 13 novembre
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria	31 agosto 8 settembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Grottaferrata (Roma)	Fiera nazionale di macchine agricole, commercio, artigianato e piccola industria	23 marzo 1° aprile
Lacchiarella (Milano).	Eurolapis - Salone del marmo e del granito in architettura, edilizia ed arte	13 aprile 17 aprile
Milano	Interimmo - Salone immobiliare casa, lavoro servizi, tempo libero	20 febbraio 24 febbraio
Milano	Borsa degli stocks	20 febbraio 24 febbraio
Milano	Salone del Franchising e delle formule innovative nel terziario	20 febbraio 24 febbraio
Milano	Didattica - Salone delle attrezzature e materiali per la didattica	28 febbraio 4 marzo
Milano	Milano collezioni	3 marzo 7 marzo
Milano	Ico Graphics - Convegno e mostra sulle applicazioni della computer-graphics nella produzione, progettazione e gestione	5 marzo 8 marzo
Milano	Milanofil - Convegno commerciale	22 marzo 24 marzo
Milano	Salone del mobile italiano	12 aprile 17 aprile
Milano	Mostra d'arte contemporanea	12 aprile 16 aprile
Milano	Salone del complemento d'arredo	12 aprile 17 aprile
Milano	Senior - La bella età	2 maggio 5 maggio
Milano	Quotidie	8 maggio 10 maggio
Milano	Abacus - L'informatica per lo studio, l'hobby, la casa	9 maggio 13 maggio
Milano	Verde incontro - Mobili ed attrezzature per giardini	8 giugno 16 giugno
Milano	Come - Rassegna della comunicazione e dell'editoria d'impresa	12 giugno 15 giugno
Milano	Bijoux - Bigiotteria, articoli per acconciature ed accessori ornamentali, contenitori per bigiotteria e toeletteria	6 settembre 9 settembre
Milano	Milano collezioni	6 ottobre 10 ottobre
Milano	Expo Vip - Rassegna dei prodotti, attrezzature e servizi per la ristorazione ad alto livello	25 ottobre 29 ottobre
Milano	SIPRAL - Salone dei prodotti alimentari	25 ottobre 29 ottobre
Milano	SIRC - Salone italiano della ristorazione collettiva	25 ottobre 29 ottobre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Milano	La mia casa - Esposizione dell'arredamento e dell'abitare oggi	27 ottobre 3 novembre
Milano	Teknautic - Rassegna dei prodotti dei servizi e delle attrezzature per la nautica	22 novembre 25 novembre
Milano	Milanomedicina	25 novembre 29 novembre
Milano	Mosan - Mostra sanitaria nazionale	26 novembre 30 novembre
Modena	Fiera antiquaria Città di Modena	4° sabato e domenica di ogni mese esclusi luglio e dicembre
Modena	Zootech Esposizione di attrezzature, tecnologie e prodotti per allevamenti zootecnici, ittici e di animali da pelliccia	10 ottobre 13 ottobre
Montichiari (Brescia)	Fiera agricola zootecnica nazionale di Montichiari	6 aprile 14 aprile
Oristano	Sardegnacavalli	13 settembre 15 settembre
Padova	Eurobici - Salone della bicicletta e dintorni	1° febbraio 4 febbraio
Parma	Natura - Salone delle opere e degli strumenti per la salvaguardia del patrimonio ambientale	21 marzo 24 marzo
Pramaggiore (Venezia)	Mostra nazionale campionaria dei vini	20 aprile 1° maggio
Rieti	Industria centro Italia	2 ottobre 6 ottobre
Rimini (Forlì).	Supermarketing - Mostra congresso per la distribuzione moderna	30 maggio 2 giugno
Roma.	Roma alta moda - Settimana dell'alta moda	luglio
Roma.	Roma alta moda - Settimana dell'alta moda	gennaio
Roma.	Italia colleziona - Salone del collezionismo e degli hobbies - Convegno filatelico nazionale	25 gennaio 27 gennaio
Roma.	Eurodrink & food - Simif	31 gennaio 5 febbraio
Roma.	Salone del Mare	16 febbraio 24 febbraio
Roma.	Orocapital	1° marzo 4 marzo
Roma.	Spazio Verde - Rassegna dell'ambiente, attrezzature ed architettura esterni	2 marzo 10 marzo
Roma.	Casaidea - Mostra mercato dell'abitare	2 marzo 10 marzo
Roma.	Forum	10 marzo 14 marzo
Roma.	Roma Ufficio - Nuove tecnologie per l'organizzazione aziendale e la pubblica amministrazione	23 marzo 27 marzo
Roma.	Forum nazionale per la pubblica amministrazione	23 marzo 27 marzo

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Roma	Le orchidee nel mondo	10 aprile 14 aprile
Roma	Viaggi e vacanze - Salone telematica per il turismo - Salone difesa dell'ambiente - Padiglione editoria turistica	24 aprile 28 aprile
Roma	L'orto botanico in fiore e le piante grasse	28 aprile 1° maggio
Roma	Giocare è vivere	12 giugno 16 giugno
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere expo	27 giugno 21 luglio
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere expo	4 settembre 15 settembre
Roma	Orocapital	27 settembre 30 settembre
Roma	Settimana della vita collettiva	6 ottobre 10 ottobre
Roma	Enada - Esposizione nazionale apparecchi da divertimento automatici	17 ottobre 20 ottobre
Roma	Roma estetica & moda capelli bijoux - Rem	19 ottobre 22 ottobre
Roma	Tavola nel mondo - Mostra convegno mercato	6 novembre 10 novembre
Sacile (Pordenone)	Sagra dei Osci - Mercato esposizione nazionale uccelli	18 agosto
San Ferdinando di Puglia (Foggia)	Fiera del carciofo mediterraneo e prodotti ortofrutticoli	9 novembre 12 novembre
Sanremo (Imperia)	Esposizione felina	9 marzo 10 marzo
Sanremo (Imperia)	Esposizione canina	9 aprile 10 aprile
Sanremo (Imperia)	MOAC - Mostra dell'artigianato	23 agosto 1° settembre
Seveso (Milano)	Fiera venatoria ornitologica	1° settembre 8 settembre
Sora (Frosinone)	Fiera campionaria di Sora	27 settembre 6 ottobre
Terlizzi (Bari)	Levantflor - Mostra nazionale del fiore	24 agosto 2 settembre
Valdobbiadene (Treviso)	Mostra nazionale dello spumante	7 settembre 11 settembre
Viterbo	Antiquaria - Mostra-mercato antiquariato di Viterbo	26 ottobre 10 novembre
Viterbo	Sabo - Salone specializzato della bomboniera	8 novembre 11 novembre

Sono iscritte le seguenti manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	MOSTRE, ESPOSIZIONI NAZIONALI	
Gubbio (Perugia)	Mostra Gubbio	1° luglio 31 ottobre

Sono modificate le seguenti manifestazioni:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	Lineapelle - Preselezione italiana moda mostra internazionale di pelli, modelli, sintetico, accessori e componenti per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento	20 novembre 22 novembre
Milano	Mifed - Indian summer cinema and television international multimedia market	20 ottobre 25 ottobre
Napoli	Optica - Salone internazionale ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti)	15 novembre 18 novembre
Torino	Salone internazionale professionale di tecnica, macchine e impianti per la montagna - Tecnomont e Expomontagna	19 ottobre 27 ottobre
Torreano di Martignacco (Udine)	Salone internazionale della sedia	5 ottobre 8 ottobre
	MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI	
Faenza (Ravenna)	Concorso internazionale della ceramica d'arte - Manifestazioni internazionali della ceramica a Faenza	14 settembre 27 ottobre
	NAZIONALI GENERALI	
Ancona	Fiera Campionaria Nazionale	6 luglio 14 luglio
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	Oggetti di casa	10 maggio 13 maggio
Bologna	Sport Show - Rassegna delle attrezzature, attrezzistica, accessori, complementi per palestre	24 maggio 26 maggio
Bologna	Hitech	11 settembre 14 settembre
Ferrara	Restauro - Salone dell'arte del restauro e della conservazione	26 settembre 30 settembre
Ferrara	Pramantha - Salone dell'energia - Tecnologie, innovazione, risparmio e ambiente	10 ottobre 13 ottobre
Ferrara	Agripolimer - Salone dei semilavorati e prodotti finiti di materie plastiche per agricoltura e agroindustria	24 ottobre 27 ottobre
Forlì	MIB - Rassegna del mobile imbottito e dei complementi di arredo	10 ottobre 14 ottobre
Forlì	Mostra dell'antiquariato - Città di Forlì	16 novembre 24 novembre
Marsala (Trapani)	Italia vini	6 luglio 9 luglio
Modena	Veterinaria - Salute animale, uomo, ambiente	10 ottobre 13 ottobre
Modena	Arca - Salone delle sovrastrutture per veicoli adibiti ai trasporti speciali agro-zooalimentari	24 ottobre 27 ottobre
Modena	T E E - Trading Export Exhibition	28 novembre 30 novembre

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Padova	Antiquaria - Fiera mercato dell'antiquariato	24 aprile 1° maggio
Padova	Legno - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile	25 ottobre 28 ottobre
Reggio Emilia	Salone del cavallo - Rassegna delle razze equine	17 maggio 19 maggio
Torino	Mostra nazionale di sistemi, macchine e arredamento per ufficio - Ufficio 2000	6 novembre 10 novembre
Trento	Mostra mercato per l'agricoltura di montagna	22 marzo 24 marzo
Verona	JOB-Scuola	31 gennaio 2 febbraio
Verona	Salone del mobile Triveneto	14 settembre 18 settembre
Verona	Abitare il tempo	24 ottobre 28 ottobre
Vicenza	Microelettronica - Tecnica - Fortronic - Rassegna biennale di elettronica industriale, applicazioni informatiche, subfornitura elettronica	17 ottobre 20 ottobre
Vicenza	Mostra Doc - Mostra di vini e di alimentazione di qualità	20 novembre 24 novembre

Sono annullate le seguenti manifestazioni:

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Modena	Eima-Zootech - Esposizione di macchine per allevamenti zootecnici (Sez. distaccata EIMA Bologna)	6 ottobre 10 ottobre
Verona	Euroalimenta - Fiera internazionale dell'agrindustria alimentare	14 settembre 18 settembre
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Arco (Trento)	Salone dell'alpinista, arrampicata, escursionismo, sci-alpinismo, avventura	1° giugno 3 giugno
Bologna	Tecno TMA Cleaning	21 febbraio 24 febbraio
Ferrara	Grande musica	16 maggio 19 maggio
Ferrara	Cosmoderna - Salone della salute e della bellezza	27 settembre 29 settembre
Forlì	Mostra nazionale delle razze ovine e caprine iscritte al libro genealogico - Rassegna nazionale ovi-caprina - Mostra nazionale dei formaggi regionali	— —

Luogo	DENOMINAZIONE	Periodo
Modena	Ingranaggi - Progettazioni, materiali, macchine, trattamenti, utensili e prodotti di lavorazione per l'industria degli organi di trasmissione	4 aprile 6 aprile
Modena	Tecnofiera - Salone delle attrezzature, degli impianti, degli strumenti e dei prodotti per la vendita ambulante	5 ottobre 7 ottobre
Padova	Agricoltura in campo - Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi sui trattamenti in agricoltura (mostra itinerante)	10 luglio 11 luglio
Padova	MAV - Mostra avicunicola e della selvaggina - Attrezzature e prodotti relativi	7 dicembre 8 dicembre
Riccione (Forlì)	Riccionemodamare - Salone del look estivo	13 settembre 15 settembre
Rimini (Forlì)	Park Show - Mostra delle attrazioni e componenti per parchi di divertimento, parchi acquatici e luna-parks	24 ottobre 26 ottobre

915544

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1991.

Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza e la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, con i quali è stata disposta la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano, e del catasto terreni;

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, relativo alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, ai fini della liquidazione dell'INVIM straordinaria;

Ritenuto che occorre provvedere al coordinamento con le nuove tariffe d'estimo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Decreta:

Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 34, quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.

Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.

Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5646

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1991.

Finanziamento del quarto trimestre 1991 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 21 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1991;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833·

Visto che il CIPE con delibera del 12 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991) ha determinato in L. 77.060.700.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 19.265.175.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 12 marzo 1991, ha determinato in L. 125.000.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 31.250.000.000;

Visti i propri decreti numeri 122455 del 21 marzo, 129515 del 26 aprile e 148321 del 24 luglio 1991, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato erogato per le necessità finanziarie del primo, secondo e terzo trimestre 1991 l'importo complessivo di L. 57.795.525.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello complessivo di L. 93.750.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1991 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione per il quarto trimestre 1991, della somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata per il quarto trimestre 1991, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 19.265.175.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.514.731.500.000
Regione Valle d'Aosta.	»	29.763.250.000
Regione Lombardia	»	3.027.506.000.000

Provincia autonoma di Bolzano	L.	117.486.250.000
Provincia autonoma di Trento	»	126.886.000.000
Regione Veneto	»	1.508.860.500.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	422.821.750.000
Regione Liguria	»	675.171.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.473.634.250.000
Regione Toscana	»	1.283.803.500.000
Regione Umbria	»	297.466.750.000
Regione Marche	»	497.082.500.000
Regione Lazio	»	1.855.252.500.000
Regione Abruzzo	»	424.672.750.000
Regione Molise	»	115.464.000.000
Regione Campania	»	1.802.413.000.000
Regione Puglia	»	1.277.932.500.000
Regione Basilicata	»	187.873.750.000
Regione Calabria	»	651.686.750.000
Regione Sicilia	»	1.476.350.750.000
Regione Sardegna	»	498.315.750.000
Totale	L.	19.265.175.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 31.250.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1991.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, per l'importo complessivo di L. 19.296.425.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.296.425.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 123

91A5655

DECRETO 14 dicembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali) e 1° luglio 1991 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1992 e scadenza nel mese di luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto

del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1992 e scadenza nel mese di luglio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia rigurdante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 427736 del 10 luglio 1987, n. 430317 del 28 dicembre 1987, n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988, n. 571596 del 28 dicembre 1989, n. 192818 del 20 giugno 1990, n. 193545 del 31 dicembre 1990 e n. 348865 del 20 giugno 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1992, è determinato nella misura:

del 5,85% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987 - codice ABI 12894, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 10;

del 6.25% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988 - codice ABI 13009, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 8;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5 000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice ABI 13093, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,45% per i CCT settennali 1° luglio 1991 - codice ABI 13202, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.850.822.750.000, così ripartite:

L. 146.253.125.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;

L. 437.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988;

L. 106.420.875.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 225.741.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;

L. 322.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 741.721.250.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 354.736.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 515.980.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5656

DECRETO 14 dicembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1986 (decennali), 1° gennaio 1986 (decennali, convertibili) e 1° gennaio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1992 e scadenza nel mese di gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 321335/66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 19.945.000.000;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga

fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1992 e scadenza nel mese di gennaio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1993, è determinato nella misura:

dell'11,30% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12848, emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,30% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 codice ABI 12849, ex convertibili, circolanti per L. 19.945.000.000, cedola n. 7;

del 12,15% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 - codice ABI 12876, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.186.047.535.000, così ripartite:

L. 576.300.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 2.253.785.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 607.493.750.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e fara carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5657

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 dicembre 1991.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte da vari presidi ospedalieri dipendenti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. A/1/1-91 del 17 luglio 1991 dell'unità sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste è autorizzata ad avvalersi delle facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche appartenenti alle seguenti serie archivistiche:

ospedali riuniti Maggiore e di S. Maria Maddalena - cartelle cliniche dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1969;

ente ospedaliero specializzato regionale pneumologico «Santorio Santorio» - cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1971;

ente ospedaliero provinciale per lungodegenti «Ettore Gregoretti» - cartelle cliniche dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1972;

ente ospedaliero sanatorio neurologico provinciale «Giovanni Sai» - cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1972;

centro triestino per la diagnosi e la cura dei tumori - cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1981.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A5630

DECRETO 3 dicembre 1991.

Autorizzazione all'ospedale «Regina Margherita», compreso nell'unità sanitaria locale n. 41 Messina Nord, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1484 del 24 aprile 1991 dell'ospedale «Regina Margherita» di Messina, compreso nell'unità sanitaria locale n. 41 Messina Nord, e — a completamento — le successive note n. 19853 del 20 maggio 1991 e n. 3311 del 20 agosto 1991;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Regina Margherita» è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza pe sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legg 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A5631

DECRETO 3 dicembre 1991.

Autorizzazione all'ospedale «Papardo», compreso nell'unità sanitaria locale n. 41 Messina Nord, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1485 del 24 aprile 1991 dell'ospedale «Papardo» di Papardo, compreso nell'unità sanitaria locale n. 41 Messina Nord, e — a completamento — la successiva nota n. 19856 del 20 maggio 1991;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Papardo» di Papardo, compreso nell'unità sanitaria locale n. 41 Messina Nord, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1987.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A5632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzi e superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visti gli articoli 2 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale n. 605 del 25 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1990, con il quale è stata istituita la facoltà di ingegneria;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991, favorevole all'istituzione dei corsi di laurea in ingegneria informatica ed ingegneria delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 1, all'elenco delle facoltà che costituiscono l'Università degli studi di Siena, è aggiunta: «8. Facoltà di ingegneria».

Nel titolo VIII - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi il secondo comma dell'art. 87 e gli articoli 95 e 96, relativi al biennio propedeutico di ingegneria attualmente funzionante presso la suddetta facoltà.

Al termine del suddetto titolo vengono inseriti il titolo IX (facoltà di ingegneria) ed i seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli:

TITOLO IX

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 99. — L'accesso ai corsi di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria delle telecomunicazioni;
2) ingegneria informatica.

La durata degli studi è fissata in cinque anni.

Per il corso di laurea in ingegneria informatica, oltre ad un indirizzo di tipo generale, allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, sono previsti gli indirizzi sottoriportati:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi ed applicazioni informatici.

Art. 100. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività didattica. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o da corsi integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattica. Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattica, corrispondenti a mezze annualità. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati, di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica ed allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula*, i singoli consigli di corso di laurea possono inoltre utilizzare annualmente anche altri moduli didattici quali corsi intensivi brevi, seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità per l'intero corso di studi.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, e superato i relativi esami per un numero di annualità pari a ventotto per tutti i corsi di laurea. Gli esami superati dovranno essere quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato il seguente numero di esami scelti tra quelli indicati dai competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, nove per l'iscrizione al quarto anno, quattordici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Durante il primo triennio, lo studente dovrà, inoltre, dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 101. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce su proposta del competente consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea ed indirizzo, gli insegnamenti (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte nel precedente articolo, scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco dei raggruppamenti riportato nel successivo art. 103, utilizzando eventualmente anche la possibilità prevista dal quarto comma del precedente articolo. Le annualità elencate di seguito sono obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi:

ANNUALITÀ COMUNI AI DUE CORSI DI LAUREA

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. annualità
A021-A012	Analisi matematica - Geometria	4
A011-A030	Algebra e logica matematica - Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022-P041	Calcolo delle probabilità - Statistica	
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
C060	Chimica	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	1
P012	Economia politica	
H071	Scienza delle costruzioni	1
I042	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. annualità
I230	Telecomunicazioni	1
I200 I230	Misure elettriche ed elettroniche. Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I210-I240	Elettronica - Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. annualità
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A042	Ricerca operativa	1
I240	Automatica	1
I210-I230	Elettronica - Telecomunicazioni	1

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. annualità
I240	Automatica	2
I250 I210 I200 I240 A042	Sistemi di elaborazione delle informazioni. Elettronica Misure elettriche ed elettroniche. Automatica Ricerca operativa	1

Indirizzo sistemi ed applicazioni informatici

Codifica	Denominazione del raggruppamento	N. annualità
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
I200 I210 I230 I240 I250	Misure elettriche ed elettroniche. Elettronica Telecomunicazioni Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Le rimanenti annualità, necessarie al raggiungimento delle ventotto prescritte, vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti (sia singoli che raggruppati in distinti orientamenti) indicati nel manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, fino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al quarto comma dell'art. 100 del presente statuto.

Art. 102. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, indica quali sono gli indirizzi attivati e quali gli orientamenti. Il consiglio di facoltà definisce, inoltre, il piano di studi ufficiale di ciascun corso di laurea, i suoi indirizzi e/o orientamenti specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare il consiglio stabilisce, per ciascun corso di laurea, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti indicati nel precedente articolo, per quanto riguarda le annualità caratterizzanti ciascun corso di laurea e comune ai corsi di laurea afferenti allo stesso settore. In tale sede sono anche definite le annualità caratterizzanti ciascun corso di laurea, ciascun indirizzo, ciascun orientamento. Per quanto riguarda le annualità rimanenti a completamento delle ventotto previste, esse vengono scelte nella stessa occasione, tra quelle elencate nel successivo articolo 103.

In tale circostanza il consiglio di facoltà fissa la frazione temporale competente a ciascuna delle discipline che concorrono alla formazione degli eventuali corsi integrati, unitamente all'utilizzo degli eventuali altri moduli didattici.

Per tutte le annualità deliberate viene indicata la collocazione negli anni di corso ed, eventualmente, nei semestri, nonché gli eventuali relativi vincoli di propedeuticità.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 103. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 ed inclusi nella stessa tabella XXIX.

Tabella F

NOMI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA TABELLA XXIX

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) istituzioni di meccanica quantistica;
2) meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzati;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

B040 - *Fisica nucleare:*

1) acceleratori di particelle;
2) fisica dei neutroni;
3) fisica dei reattori;
4) fisica nucleare;
5) radioattività;
6) sperimentazioni di fisica nucleare.

C031 - *Chimica generale ed inorganica:*

1) chimica nucleare;
2) radiochimica e chimica delle radiazioni;
3) separazione degli isotopi.

C050 - *Chimica organica:*

1) chimica organica.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

C100 - *Chimica delle fermentazioni:*

1) biochimica industriale;
2) microbiologia industriale.

D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1) geologia;
2) geologia degli idrocarburi;
3) litologia e geologia.

D021 - *Geografia fisica - Geomorfologia:*

1) geomorfologia applicata.

D022 - *geologia applicata:*

1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) geologia applicata alla difesa del suolo;
4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;

5) geologia applicata alle aree sismiche;
6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) idrogeologia applicata;
8) materiali naturali da costruzione;
9) rilevamento geologico-tecnico.

D031 - *Mineralogia:*
1) mineralogia.

D032 - *Petrologia - Petrografia:*
1) mineralogia e petrografia;
2) petrografia.

D034 - *Giacimenti minerari:*
1) analisi e riconoscimento dei minerali;
2) campionatura e valutazione dei giacimenti;
3) caratterizzazione delle materie prime minerali;
4) elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria;
5) geologia dei combustibili fossili;
6) geologia e giacimenti delle fonti energetiche minerarie;
7) giacimenti di idrocarburi;
8) giacimenti minerari;
9) metodologie geostatistiche e geomatematiche per i giacimenti minerari;
10) prospezione geomineraria.

D042 - *Geofisica applicata:*
1) carotaggi geofisici;
2) geofisica applicata;
3) geofisica di produzione;
4) geofisica marina;
5) geofisica mineraria;
6) geofisica nucleare;
7) prospezioni geofisiche;
8) sismica applicata;
9) sismologia applicata;
10) trattamento dei segnali geofisici.

D043 - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*
1) fisica dell'atmosfera;
2) meteorologia;
3) navigazione aerea.

E031 - *Biologia generale ed ecologia:*
1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

E052 - *Biologia applicata:*
1) biologia generale.

E060 - *Fisiologia umana:*
1) elementi di fisiologia (limitatamente a: ingegneria);
2) fisiologia umana.

E090 - *Anatomia umana e istologia:*
1) anatomia umana;
2) neuroanatomia.

F221 - *Igiene generale ed applicata:*
1) igiene dell'ambiente e del territorio.

G024 - *Assestamento e selvicoltura:*
1) selvicoltura con elementi di botanica forestale;
2) tecnologia del legno e dei materiali legnosi.

G052 - *Industrie agrarie e microbiologia agraria:*
1) tecnologie alimentari.

H011 - *Idraulica:*
1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*
1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento. e controllo della qualità dell'ambiente;
3) gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) ingegneria sanitaria-ambientale;
11) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture. viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14 tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15 viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione di sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*

1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce,
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio,
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) principi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;

6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*
1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*
1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistica tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*
1) cantieri edili;
2) costruzioni edili;
3) ergotecnica edile;
4) gestione del processo edilizio;
5) impianti tecnici dell'edilizia;
6) organizzazione del cantiere;
7) programmazione e costi per l'edilizia;
8) servizi tecnologici negli edifici;
9) tecnica di cantiere e produttività;
10) tecniche della produzione edilizia;
11) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;
13) tecniche per il recupero edilizio;
14) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*
1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*
1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*
1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 - *Restauro:*
1) conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) consolidamento e adattamento degli edifici;
3) restauro;
4) restauro tecnico degli edifici;
5) tecnica del restauro;
6) tecnica del restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*
1) elementi di pianificazione territoriale;
2) pianificazione territoriale.

H142 - *Progettazione urbanistica:*
1) composizione urbanistica;
2) urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*
1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costrutto;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*
1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo;
5) estimo aeronautico;
6) estimo navale.

I011 - *Architettura navale:*
1) architettura navale;
2) architettura navale sperimentale;
3) arte navale;
4) dinamica dei mezzi marini non convenzionali;
5) geometria dei galleggianti;
6) governo della nave;
7) progettazione dei mezzi offshore;
8) progettazione dell'elica;
9) progettazione navale assistita;
10) progetto della nave;
11) progetto di navi a sostentamento idrodinamico;
12) statica della nave;
13) tenuta della nave al mare.

I012 - *Costruzioni navali:*
1) allestimento navale;
2) cantieri navali;
3) costruzioni navali;
4) dinamica delle strutture navali e marine;
5) esercizio della nave;
6) imbarcazioni da diporto;
7) mezzi sottomarini;
8) navi mercantili;
9) navi militari;
10) navi speciali;
11) piattaforme galleggianti e semisommergibili;
12) sicurezza della nave;
13) strutture offshore;
14) tecnologia delle costruzioni navali.

I013 - *Impianti navali:*
1) apparecchiature e strumenti di bordo;
2) condotta automatica degli impianti navali;
3) impianti ausiliari navali;
4) impianti di propulsione navale;
5) impianti di propulsione non convenzionali;
6) impianti nucleari navali;
7) impiantistica dei mezzi offshore;
8) progetto di impianti di propulsione navale;
9) progetto di impianti nucleari navali.

I021 - *Meccanica del volo:*
1) dinamica del volo;
2) dinamica del volo dell'elicottero;
3) dinamica del volo spaziale;
4) meccanica del volo;
5) meccanica del volo dell'elicottero;
6) meccanica del volo spaziale;
7) progetto generale di velivoli;
8) sperimentazione di volo;
9) tecniche di simulazione del volo.

I022 - *Costruzioni e strutture aerospaziali:*
1) aeroelasticità applicata;
2) costruzioni aeronautiche;
3) costruzioni spaziali;
4) progettazione di strutture aerospaziali;
5) progetto di aeromobili;
6) progetto di elicotteri;
7) sperimentazione di strutture aeronautiche;
8) sperimentazione di strutture spaziali;
9) strutture aeronautiche;
10) strutture e materiali aerospaziali;
11) strutture spaziali;
12) tecnologie delle costruzioni aeronautiche,
13) tecnologie delle costruzioni spaziali.

I023 - *Impianti e sistemi aerospaziali:*
1) astrodinamica dei sistemi aerospaziali;
2) impianti aeronautici;
3) impianti aerospaziali;
4) impianti e servomeccanismi aeronautici;
5) impianti e sperimentazione aerospaziale;
6) progetto dei sistemi aerospaziali;
7) servosistemi aerospaziali;
8) sistemi aerospaziali;
9) sistemi aerospaziali di telerilevamento;
10) sistemi di controllo termico aerospaziale;
11) sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici;
12) sistemi di telemisura aerospaziali;
13) strumentazione aeronautica;
14) strumentazione aerospaziale.

I030 - *Fluidodinamica:*
1) Aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale,
6) dinamica dei gas rarefatti,
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica,

8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

41 - *Propulsione aerospaziale:*
1) combustione nei sistemi propulsivi;
2) diagnostica dei propulsori;
3) dinamica e controllo dei propulsori;
4) endoreattori;
5) fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) fluidodinamica delle turbomacchine;
7) impianti propulsivi aeronautici;
8) missilistica;
9) motori per aeromobili;
10) propulsione aerospaziale;
11) propulsori astronautici;
12) sistemi di propulsione missilistica;
13) sperimentazione sui propulsori.

42 - *Macchine e sistemi energetici:*
1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*
1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costrutto;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*
1) fondamenti della misurazione;
2) metrologia generale meccanica;
3) misure e controlli sui sistemi meccanici,
4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) misure e strumentazioni industriali;
6) misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) misure per la diagnostica e l'affidabilita nei sistemi meccanici;
8) misure termiche e regolazione;
9) norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;

11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*
1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*
1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090 - *Disegno industriale:*
1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

I110 - *Impianti industriali meccanici:*

1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti di impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali di impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

I121 - *Fisica dei reattori nucleari:*

1) analisi di rumore nei reattori nucleari;
2) cinetica e controllo dei reattori nucleari;
3) dinamica e stabilità dei reattori nucleari;
4) elementi di fisica dei reattori a fissione e a fusione;
5) fisica dei reattori a fissione;
6) fisica dei reattori a fusione;
7) fisica e diagnostica dei plasmi termonucleari;
8) fisica ed ingegneria dei plasmi;
9) metodi matematici per i reattori nucleari;
10) metodi sperimentali per i reattori nucleari;
11) modelli numerici per i reattori nucleari;
12) neutronica applicata;
13) progetto neutronico dei reattori nucleari;
14) reattori nucleari avanzati;
15) trasporto di particelle e di radiazione.

I122 - *Impianti nucleari:*

1) dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) energetica e sistemi nucleari;
3) garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) impianti di separazione isotopica;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
8) localizzazione dei sistemi energetici;
9) progetti e costruzioni nucleari;
10) protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) sicurezza e analisi di rischio;
13) tecnologia dei materiali nucleari;
14) tecnologie e applicazioni nucleari;
15) termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) termotecnica del reattore.

I123 - *Misure e strumentazione nucleare:*

1) applicazioni degli isotopi;
2) dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
3) metodi nucleari di analisi tecnologiche;
4) misure delle radiazioni e protezione;
5) misure e strumentazione nucleari;
6) radioprotezione;
7) rilevatori di radiazione, trasduttori e sensori;
8) sorgenti di radiazioni nucleari;
9) strumentazione e misure per gli impianti nucleari;
10) strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale;
11) tecniche e misure nucleari per l'ingegneria.

I130 - *Metallurgia:*

1) chimica metallurgica;
2) elettrometallurgia;
3) fonderia;
4) impianti metallurgici;
5) interazione metallo-ambiente;
6) materiali metallici;
7) metallurgia;
8) metallurgia dei metalli non ferrosi;
9) metallurgia fisica;
10) metallurgia meccanica;
11) metodologie metallurgiche e metallografiche,
12) scienza dei metalli;
13) siderurgia;
14) tecnologia dei materiali metallici;
15) tecnologie metallurgiche.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali.*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti,
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;

17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

I151 - *Chimica fisica applicata:*
1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica applicata;
3) chimica fisica dei materiali elettrici;
4) chimica fisica dei materiali solidi;
5) chimica fisica dei polimeri;
6) chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) elettrochimica (limitatamente a: ingegneria);
9) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
10) processi elettrochimici;
11) teoria della corrosione.

I152 - *Principi di ingegneria chimica:*
1) cinetica chimica applicata;
2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) fenomeni di trasporto;
4) fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) fondamenti dei processi di separazione;
6) meccanica dei fluidi non newtoniani;
7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) principi di ingegneria biochimica;
9) principi di ingegneria chimica;
10) principi di ingegneria chimica ambientale;
11) proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) reattori biochimici;
13) reattori chimici;
14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153 - *Impianti chimici:*
1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) combustione;
4) impianti biochimici;
5) impianti chimici;
6) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
7) impianti chimici nucleari;
8) impianti dell'industria di processo;
9) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) ingegneria chimica ambientale;
11) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) progettazione di reattori chimici;
13) strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) tecnica della sicurezza ambientale;
15) tecnica delle fermentazioni industriali.

I154 - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*
1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
3) analisi di sicurezza nell'industria di processo;
4) analisi e simulazione dei processi chimici;
5) automazione dei processi chimici;
6) dinamica e controllo dei processi chimici;
7) ottimizzazione dei processi chimici;
8) sperimentazione industriale e impianti pilota;
9) teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I155 - *Chimica industriale:*
1) catalisi industriale;
2) chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
3) chimica industriale alimentare;
4) chimica industriale organica;
5) fondamenti di chimica industriale;
6) processi biologici industriali;
7) processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) processi di separazione;
9) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) processi industriali della chimica fine;
11) processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) strumentazione industriale chimica;
14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) tecnologie chimiche speciali.

I156 - *Ingegneria chimica biotecnologica:*
1) analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
2) bioconversioni industriali;
3) bioreattori industriali;
4) impianti biotecnologici;
5) principi di ingegneria biochimica;
6) processi biologici industriali;
7) processi biotecnologici ambientali;
8) processi chimici bioinorganici;
9) tecnica delle fermentazioni industriali;
10) tecnologie biochimiche industriali.

161 - *Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:*

1) arte mineraria;
2) cave e recupero ambientale;
3) costruzione di gallerie;
4) geostatistica mineraria;
5) gestione delle aziende estrattive;
6) impianti minerari;
7) ingegneria degli scavi;
8) opere in sotterraneo;
9) sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;
10) strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi;
11) caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
12) comminuzione dei materiali;
13) idrometallurgia;
14) impianti mineralurgici;
15) mineralurgia;
16) recupero delle materie prime secondarie;
17) strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici;
18) trattamento dei fluidi;
19) trattamento dei solidi;
20) valorizzazione delle materie prime.

162 - *Idrocarburi e fluidi endogeni:*

1) impianti petroliferi e sicurezza;
2) ingegneria degli acquiferi;
3) ingegneria dei campi geotermici;
4) ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
5) ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;
6) meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
7) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;
8) produzione e trasporto degli idrocarburi;
9) tecnica dei sondaggi;
10) tecnica della perforazione petrolifera.

170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologie dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici,
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici di bordo;
10) sistemi elettrici industriali;
11) sistemi elettrici per i trasporti;
12) sistemi elettrici per l'energia;
13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) tecnica della sicurezza elettrica;
15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;

2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;

3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;

4) misure a iperfrequenze;

5) misure di compatibilità elettromagnetica;

6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;

7) misure elettriche;

8) misure elettroniche;

9) misure in alta tensione;

10) misure per l'automazione e la produzione industriale;

11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;

12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;

13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;

14) sensori e trasduttori;

15) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;

2) architettura dei sistemi integrati;

3) circuiti integrati a microonde;

4) dispositivi elettronici;

5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;

6) elettronica applicata;

7) elettronica biomedica;

8) elettronica dei sistemi digitali;

9) elettronica delle microonde;

10) elettronica delle telecomunicazioni;

11) elettronica dello stato solido;

12) elettronica di potenza;

13) elettronica industriale;

14) elettronica quantistica;

15) microelettronica;

16) optoelettronica;

17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;

18) strumentazione e misure elettroniche;

19) tecnologie e materiali per l'elettronica;

20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;

2) applicazioni di potenza delle microonde;

3) campi elettromagnetici;

4) compatibilità elettromagnetica;

5) componenti e circuiti ottici;

6) elaborazione ottica dei segnali;

7) interazione bioelettromagnetica;

8) microonde;

9) misure a microonde;

10) ottica e interazioni;

11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;

12) progetto di circuiti a microonde;

13) propagazione;

14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;

15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;

2) comunicazioni elettriche;

3) comunicazioni ottiche;

4) elaborazione e trasmissione delle immagini;

5) elaborazione numerica dei segnali;

6) reti di telecomunicazioni;

7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;

8) sistemi di commutazione;

9) sistemi di radiocomunicazione;

10) sistemi di telecomunicazione;

11) sistemi di telerilevamento;

12) telematica;

13) teoria dei fenomeni aleatori;

14) teoria dei segnali;

15) teoria dell'informazione e codici;

16) teoria e tecnica radar;

17) teoria e tecniche del riconoscimento;

18) trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;

2) automazione industriale;

3) azionamenti ed elettronica industriale;

4) controlli automatici;

5) controllo dei processi;

6) controllo digitale;

7) elementi di automatica;

8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;

9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo

10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;

11) modellistica e gestione delle risorse naturali;

12) modellistica e identificazione;

13) robotica industriale;

14) sistemi adattativi;

15) sistemi di supervisione e controllo esperto;

16) strumentazione e misure per l'automazione;

17) tecnologie dei sistemi di controllo;

18) teoria dei sistemi;

19) teoria del controllo.

50 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

61 - *Bioingegneria elettronica:*

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettromagnetismo;
3) bioelettronica;
4) bioimmagini;
5) bioingegneria;
6) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) elettronica biomedica;
10) informatica medica;
11) modelli di sistemi biologici;
12) robotica antropomorfa;
13) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) strumentazione biomedica;
15) tecnologie biomediche.

62 - *Bioingegneria meccanica:*

1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) biomeccanica della riabilitazione;
5) costruzioni biomeccaniche;
6) fenomeni di trasporto biologici;
7) fluidodinamica biomedica;
8) impianti ospedalieri;
9) organi artificiali e protesi;
10) robotica biomedica;
11) sistemi di supporto alla vita;
12) strumentazione biomedica;
13) tecnologia dei biomateriali;
14) tecnologie biomediche;
15) termodinamica biomedica.

I263 - *Bioingegneria chimica:*

1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) biosintesi in bioingegneria;
4) chimica fisica biomedica;
5) corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) fenomeni di trasporto biomedici;
7) ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) termocinetica biomedica.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

L281 - *Storia dell'arte:*

1) storia dell'arte.

N021 - *Diritto commerciale e bancario:*

1) diritto commerciale.

N030 - *Diritto del lavoro:*

1) diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*

1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N080 - *Diritto internazionale:*

1) diritto internazionale.

N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola superiore arch. bibl.):*

1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;

2) istituzioni di diritto pubblico e privato;

3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;

4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011 - *Analisi economica:*

1) econometria;

2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 - *Economia politica:*

1) economia politica;

2) istituzioni di economia;

3) microeconomia.

P013 - *Politica economica:*

1) economia degli investimenti;

2) economia del lavoro;

3) economia dell'impresa;

4) economia delle fonti di energia;

5) economia industriale;

6) economia urbana e territoriale;

7) politica economica.

P021 - *Economia aziendale:*

1) analisi dei costi.

P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*

1) finanza aziendale.

P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;

2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica:*

1) analisi di mercato;

2) statistica aziendale.

Q053 - *Sociologia applicata:*

1) sociologia delle organizzazioni complesse;

2) sociologia industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 15 ottobre 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A5613

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione. (Direttiva n. 1).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Preso atto della direttiva n. 285/ISTAT del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

Delibera la

DIRETTIVA N. 1

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di

rilevazioni che l'amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi — avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica — rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffussione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 322/89.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a:

promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;

fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzine delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:

entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'ISTAT;

entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: «Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica». In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

Art. 3.

Organizzazione dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

attività di coordinamento statistico interno;

rapporti con il Sistema statistico nazionale;

produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;

promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;

ricerca statistica;

pubblicazioni;

relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

area di coordinamento e collegamento;

area della produzione e della ricerca;

area della diffusione dell'informazione statistica.

Art. 4.

Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti, ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'ISTAT le proprie esigenze in materia.

Art. 5.

Attrezzature dell'ufficio di statistica

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:

una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;

almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili;

almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base.

un'apparecchiatura fax-simile;

un'apparecchiatura per fotocopie.

Art. 6.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'infomazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

91A5633

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni. (Direttiva n. 2).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del decreto-legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 2

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.

Art. 1.

Assetto organizzativo

1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sè stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovraintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 2.

Personale degli uffici di statistica comunali

1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art. 3.

Attività e compiti degli uffici di statistica comunali

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera *d)*, e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Art. 4.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

91A5634

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Direttiva n. 4).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, concernente la costituzione di uffici di collegamento del sistema statistico nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N 4

Disposizioni per l'organizzazione ea il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi camerali. L'autonomia è realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda mansioni statistiche, ovvero che, in ogni caso, abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica, o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo:

3. Le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come richiamato all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, sono regolate dalla legge n. 1823/39 e relative norme di attuazione, nonché dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Inoltre, gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa la utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali, anche mediante intese dirette con altri enti ed organismi.

4. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

5. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

6. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

91A5635

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture. (Direttiva n. 5).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Considerato che l'art. 3, comma 4, e l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici delle attività e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal

Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera la

DIRETTIVA N. 5

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture.

1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera *b)*, e 3, primo comma, del decreto legislativo n. 322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art. 6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attività svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno.

2. Presso ciascuna prefettura è costituito, a norma dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche — fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 400/88 — il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro permanente, con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potrà, in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito.

3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovrà principalmente assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN.

4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, sono costituiti uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverrà secondo le modalità stabilite con apposita direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

91A5636

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 23 novembre 1991.

Ulteriore proroga dell'affidamento in concessione di opere conferito alla S.p.a. Italispaca limitatamente alle attività comunque connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 142/1991).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attività necessarie per la concreta realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19 convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 1988, n. 99;

Vista l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo 1991 con la quale sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze medesime;

Vista l'ordinanza n. 63/91 del 23 aprile 1991 con la quale è stato prorogato di cinque mesi l'affidamento in concessione alla società Italispaca e sono state impartite disposizioni mirate a snellire le procedure attuative dei lavori;

Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991 con la quale sono state confermate le precedenti ordinanze;

Ritenuto che le competenze di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, sono esercitabili per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991 e che, con uguale decorrenza, si determina il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti a quella data;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze di completamento degli interventi, di evitare allo stato ogni soluzione di continuità, nelle more di una nuova configurazione organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale;

Ritenuta altresì l'opportunità di realizzare i collegamenti con l'organizzazione amministrativa e tecnica della regione, nonché di completare la ricognizione dello stato dei procedimenti, anche al fine di consentire le determinazioni conseguenziali;

Considerato che per conseguire le finalità suddette è utile prorogare l'affidamento in concessione alla società Italispaca sino all'integrale subentro delle strutture organiche della regione siciliana;

Considerato che con l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo 1991 sono state prorogate al 31 dicembre 1991 le competenze dell'Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1988;

Considerato infine che per consentire la predetta, graduale acquisizione delle competenze agli organi ordinari dell'amministrazione è opportuno indicare adeguati meccanismi di collegamento;

Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dall'8 settembre 1991 l'affidamento in concessione alla S.p.a. Italispaca, già prorogato di mesi cinque con l'ordinanza n. 63/91 del 23 aprile 1991, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 entro gli stessi limiti, patti e condizioni di cui all'art. 1 della citata ordinanza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 la regione siciliana subentra con le proprie strutture organiche negli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, limitatamente alle opere di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195.

A decorrere dalla stessa data 1° gennaio 1992 la regione siciliana subentra nella posizione di committente nei rapporti contrattuali costituiti dalla società Italispaca, perdurando ogni responsabilità della stessa società quale committente per il periodo della concessione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 le competenze affidate all'Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno svolte per gli aspetti tecnici dall'ispettorato regionale tecnico e per gli aspetti amministrativi dalla Segreteria generale presso la presidenza della regione siciliana.

Art. 4.

Restano confermate negli ambiti entro i quali l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, delimita i compiti della regione siciliana, le competenze del comitato tecnico amministrativo costituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988.

Ai componenti del predetto comitato verranno liquidate le stesse competenze fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le riunioni del comitato consultivo saranno convocate presso i locali della sede romana della regione siciliana.

I compiti di assistenza tecnica connessi all'istruttoria e proposta delle determinazioni da sottoporre al parere del comitato sono devoluti all'Ispettorato regionale tecnico.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente della Segreteria generale della presidenza della regione al quale viene corrisposto un compenso determinato con le modalità previste per quello spettante ai componenti ridotto ad 1/3.

Art. 5.

Ai tecnici cui è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori, ingegnere capo e collaudo competono tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal regolamento per direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato di cui al R.D. 25 maggio 1985, n. 350.

A tal fine la società Italispaca, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, rimetterà ai direttori dei lavori ed agli ingegneri capo i registri contabili ed ogni atto che consenta, senza soluzione di continuità, il pieno svolgimento delle funzioni.

A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza le prestazioni di misure, contabilità ed assistenza ai lavori saranno svolte dai direttori dei lavori.

Le parcelle spettanti ai professionisti sopra indicati saranno calcolate in base alla tariffa dell'Agenzia per il Mezzogiorno aggiornata.

Per i casi non contemplati dalla predetta tariffa saranno applicate le leggi e le circolari vigenti per le opere di competenza della regione siciliana.

Art. 6.

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31 dicembre 1991 la società Italispaca e l'Ufficio speciale rimetteranno gradualmente agli uffici indicati all'art. 3 della presente ordinanza tutti gli atti e documenti prodotti nel periodo della concessione per i lavori di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, prestando ogni assistenza e fornendo gli opportuni chiarimenti al fine di consentire la piena acquisizione delle relative competenze.

Art. 7.

Per consentire all'Ufficio speciale di approntare gli atti per la presentazione alla Corte dei conti del rendiconto relativo all'anno 1991 e per la definizione delle pendenze fiscali, contributive e previdenziali nei confronti del personale dipendente, saranno individuate, d'intesa col responsabile del predetto Ufficio, alcune unità di personale dell'Ufficio speciale che cureranno gli adempimenti sopra descritti da definire, comunque, entro il 31 marzo 1992.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 1991

Il presidente

91A5612

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

RCOLARE 4 dicembre 1991, F.L. n. 38/91.

Rilevazione dei dati concernenti il servizio di cremazione.

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

A tutti i consorzi di enti locali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

Alla C.I.S.P.E.L.

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

1. *Disciplina finanziaria del diritto di cremazione.*

Il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 87, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge ottobre 1987, n. 440, nel prevedere la gratuità del servizio di cremazione, ha disposto che il costo per la cremazione delle salme non indicate all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato all'ente gestore dell'impianto dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza.

La norma ha incaricato inoltre il Ministero dell'interno di determinare la tariffa del servizio di cremazione sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e la Confederazione italiana dei pubblici servizi degli enti locali (C.I.S.P.E.L.).

Il decreto ministeriale è stato emanato in data 8 febbraio 1988 (allegato 1) ed ha previsto tre tariffe provvisorie, da L. 400.000 a L. 680.000, in relazione alla dimensione degli impianti.

La tariffa doveva diventare definitiva dopo l'acquisizione dei dati raccolti con apposito modello che era parte integrante del decreto.

§ 2. *Analisi dei modelli di rilevazione e mutamento del quadro normativo.*

Occorre notare che i modelli di rilevazione pervenuti sono riferiti solo a parte degli impianti di cremazione esistenti sul territorio.

Le notizie, inoltre, appaiono incomplete e incoerenti nell'esposizione degli oneri sostenuti.

I dati rilevati non hanno, pertanto, consentito l'emanazione del nuovo definitivo decreto di fissazione delle tariffe di cremazione.

Nel frattempo è intervenuto il mutamento del quadro normativo con l'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il capo XVI del citato decreto è interamente dedicato alla cremazione ed è composto di quattro articoli, dal 78 all'81. L'art. 78 definisce il luogo e le modalità di costruzione del crematorio. Nei successivi tre articoli sono stabilite le modalità di cremazione e il luogo dove porre le urne cinerarie.

§ 3. *Nuova rilevazione in materia di cremazione.*

Il mutamento del quadro normativo e il maggior ricorso alla cremazione consigliano la variazione delle tariffe definite in via provvisoria con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1988.

Infatti il maggior ricorso alla cremazione ha determinato, ma soprattutto determinerà in futuro, sicuramente uno sfruttamento superiore all'attuale degli impianti e, quindi, la possibilità di ripartire i costi fissi con maggiori ricavi per i gestori degli impianti di cremazione.

È probabile che sia possibile determinare tariffe di importo minore rispetto alle provvisorie con un vantaggio per tutti i comuni che usufruiscono degli impianti di cremazione di altri.

Il cambiamento delle tariffe deve essere preceduto da una nuova rilevazione in quanto i dati in possesso sono, come già detto, inutilizzabili e ormai superati.

La rilevazione è effettuata in base a due modelli.

Il primo (modello *A*) riguarda i comuni con impianto di cremazione nel territorio; il secondo (modello *B*) riguarda i comuni senza impianto di cremazione nel territorio.

Il primo modello di rilevazione è stato costruito in base alle esperienze derivanti dalla precedente versione. La rilevazione si riferisce al triennio 1988-90 per consentire una migliore definizione delle tariffe.

È costituito da tre parti di cui una riguarda i dati *una tantum*, l'altra espone i dati statistici periodici e la terza i dati gestionali.

I dati *una tantum* riguardano le notizie generali sull'impianto di cremazione, le caratteristiche del forno, il tipo di gestione e la proprietà dell'impianto.

I dati statistici periodici si riferiscono alle notizie sul numero dei decessi, delle sepolture e delle cremazioni.

I dati gestionali prevedono notizie finanziarie in ordine alle entrate e spese per cremazione nonché al personale addetto all'impianto.

La prima parte deve essere riferita al solo anno 1988 se l'impianto non è stato modificato.

La seconda e la terza parte vanno redatte per ciascuno dei tre anni 1988, 1989 e 1990.

Il modello è completato con apposite note per la compilazione.

Il modello *B* è costituito da due sole parti riguardanti le notizie statistiche e le notizie finanziarie. Va compilato per il solo anno 1990 e dai comuni senza impianto di cremazione nel territorio.

§ 4. *Adempimenti delle prefetture, dei commissariati del Governo e della presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.*

4.1. Le certificazioni debbono essere presentate improrogabilmente entro il termine del 30 aprile 1992 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dagli uffici destinatari e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 30 aprile 1992).

4.2. Tutte le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti.

4.2.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, anche a mezzo Videotel.

4.2.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 30 maggio 1992 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente:

a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;

b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 30 aprile 1992;

c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto. La somma del punto *b)* e del punto *c)* deve essere uguale a quella del punto *a)*;

d) il numero degli enti inadempienti [pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni di cui al punto *a)*].

Con l'occasione si prega di voler specificare se il comune capoluogo abbia adempiuto.

4.2.3. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione apposto dagli uffici postali.

4.2.4. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39, piano III, entro il 30 giugno 1992.

p. *Il Ministro:* MALPICA

ALLEGATO 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto;

Rilevato che la tariffa in base alla quale dovrà avvenire il suddetto rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 12 della legge n. 440/1987, con decreto di questo Ministero;

Considerato che non riesce attualmente possibile stabilire definitivamente le tariffe citate perché non esistono elementi certi per determinare i costi del servizio in questione;

Ritenuto, tuttavia, che sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali possono per il momento stabilirsi tariffe provvisorie con riserva di emanare altro decreto con l'indicazione delle tariffe definitive non appena eseguite le necessarie valutazioni degli elementi dei costi del servizio stesso;

Ritenuto opportuno effettuare per la determinazione definitiva delle tariffe, un'indagine conoscitiva con l'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto;

Rilevato che ogni amministrazione comunale nel cui territorio insiste un impianto di cremazione è tenuta, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, a raccogliere gli elementi per la compilazione dell'allegato modello e ad inoltrarlo al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 1988;

Considerata la necessità, qualora la gestione dell'impianto di cremazione non fosse svolta dal comune nel cui territorio insiste l'impianto stesso in economia diretta o attraverso azienda municipalizzata, di regolare il rapporto con l'ente gestore attraverso contratto da cui risultino gli elementi finanziari necessari per la compilazione dell'allegato modello;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe provvisorie in base alle quali i comuni dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono fissate secondo l'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, come segue:

L. 680.000 per impianti di grandi dimensioni;

L. 500.000 per impianti di medie dimensioni;

L. 400.000 per impianti di piccole dimensioni.

A tal fine, sempre in via provvisoria, vengono distinti gli impianti in base al numero di cremazioni di salme complessivamente eseguito nell'anno precedente:

impianti di grandi dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è superiore a 300;

impianti di medie dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è superiore a 100 ed inferiore o uguale a 300;

impianti di piccole dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è inferiore o uguale a 100.

In caso di cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune a cui farà carico l'onere del rimborso del costo per la cremazione alla tariffa individuata come sopra, sarà quello in cui è avvenuto il decesso.

Ciascun comune nel provvedimento di adozione della tariffa da deliberare provvisoriamente entro il 30 aprile 1988, indicherà la classificazione dell'impianto in base al numero di cremazioni di salme rilevato.

Tali dati, unitamente a quelli descrittivi dell'impianto contenuti nell'allegato modello di rilevamento che fa parte integrante del presente decreto, dovranno essere inviati in sede di prima applicazione entro il 30 aprile 1988 al Ministero dell'interno.

Le citate tariffe provvisorie rimangono in vigore nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale indicante le tariffe definitive.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1988

p. *Il Ministro:* RUSSO

3/24/E

ALLEGATO

MODELLO

COMUNI CON IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL TERRITORIO

RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO CODICE ENTE						

Comune di : ______________________________

Provincia di : ______________ Regione : ____________

Al fine di determinare il costo per la cremazione, da rimborsare da parte dei comuni per i cittadini residenti, vengono fornite le notizie di cui ai modelli allegati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Il Segretario

Il Sindaco

Parte prima (Dati una tantum)

Anno di riferimento 19..

1) NOTIZIE GENERALI:			CODICE
- Anno o periodo di costruzione dell'impianto :	______________		1
- L'impianto di cremazione esistente nel comune è :	- funzionante	|_|	2
	- in disuso	|_|	3
- Condizione dell'impianto (1) :	- cattiva	|_|	4
	- mediocre	|_|	5
	- buona	|_|	6
- Potenzialità impianto in relazione alle cremazioni eseguibili (2) :	- grandi dimensioni (più di 1500 cremazioni annue)	|_|	7
	- medie dimensioni (da 501 a 1500 cremazioni annue)	|_|	8
	- piccole dimensioni (fino a 500 cremazioni annue)	|_|	9

2) CARATTERISTICHE DEL FORNO:			**CODICE**
- Numero di forni esistenti di cui in funzione :	____________ ____________		10 11
- Tipo di fiamma (1) :	diretta |_|	indiretta |_|	12 e 13
- Seconda fiamma agente sui fumi (1) :	si |_|	no |_|	14 e 15
- Temperatura media d'esercizio :	____________		16
- Combustibile attualmente adottato	____________		17
- Strumentazione di lettura e di controllo presenti (1) :	- termometro	|_|	18
	- analizzatore fumi	|_|	19
	- altri	|_|	20
- Centralina automatica di controllo (1) :	- si |_|	no |_|	21 e 22
- Tipo cofano introdotto nel forno (1) :	- legno	|_|	23
	- legno+zinco	|_|	24
- Esiste zona dove si effettua cerimonia civile e/o religiosa :	- si |_| no |_|		25 e 26

3) GESTIONE E PROPRIETA' DELL'IMPIANTO:			**CODICE**
- Proprietà dell'impianto (1) :	- COMUNE	|_|	27
	- AZ. MUN.TA	|_|	28
	- SO.CREM	|_|	29
	- ALTRO	|_|	30
- Tipo di gestione (1) :	- in economia	|_|	31
	- azienda municipalizzata	|_|	32
	- azienda provincializzata	|_|	33
	- azienda consortile	|_|	34
	- concessione a SO.CREM	|_|	35
	- consorzio con ente capoconsorzio	|_|	36
	- consorzio di cui l'ente è consorziato	|_|	37
	- altro	|_|	38

Parte seconda (Dati statistici periodici)

1) NOTIZIE STATISTICHE RELATIVE ALL'ANNO 19.. :		CODICE
- Quantità di decessi di residenti nel comune	____________	39
- Quantità di decessi di residenti nella provincia	____________	40
- Numero di cremazioni di residenti nel comune - eseguite nell'impianto comunale	____________	41
- eseguite in impianto di altro comune	____________	42
- Numero di cremazioni di non residenti nel comune eseguite nell'impianto comunale	____________	43
- Numero di cremazioni di cittadini stranieri eseguite nell'impianto comunale	____________	44
- Numero di sepolture nei cimiteri del comune (3) - inumazione di feretri	____________	45
- tumulazione di feretri in loculo	____________	46
- tumulazione di urna cineraria in loculo	____________	47
- tumulazione di.feretri in tomba privata	____________	48
- tumulazione di urna cineraria in tomba privata	____________	49
- deposito ceneri in cinerario comune	____________	50
- Tariffa adottata per cremazione di non residenti (in migliaia di lire)	____________	51

Parte terza (Dati gestionali)

1) NOTIZIE FINANZIARIE - Anno 19.. - IN MIGLIAIA DI LIRE		CODICE
- Impegni 19..		
- spese personale	______	52
- materiali di consumo (4)	______	53
- prestazioni di terzi (5)	______	54
- oneri finanziari, ammortamenti (6) (7)	______	55
- spese generali (8)	______	56
- spese per cremazioni eseguite in impianti di altro comune	______	57
TOTALE	========================	58
- Accertamenti 19..		
- entrate per cremazioni di non residenti	______	59
- entrate per cremazioni parti anatomiche	______	60
- altre entrate	______	61
TOTALE	=========================	62
- Valore stimato dell'impianto	______	63
- Valore stimato dell'immobile	______	64

2) PERSONALE ADDETTO AL FORNO - Anno 19..		CODICE
- Dipendenza :	- Comune |_| - SO.CREM |_|	65 e 66
- Stabile :	N. ______	67
- Volontario :	N. ______	68

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Indicazioni generali-

L'indagine è riferita ai 3 anni 1988, 1989, 1990 e i dati da riportare sono quelli consuntivi al 31/12 di ciascun esercizio.

Il modulo consta di 3 parti.

La prima è da compilarsi dal Comune sede di impianto di cremazione, qualunque sia la forma di gestione o la proprietà dello stesso.

La parte prima è da compilarsi una sola volta (con l'indicazione dell'anno di riferimento al 1988) laddove nel triennio non si siano avute variazioni.

Se si hanno variazioni (potenzialità, cambiamento del n. di forni, strumentazione, ecc.), il modulo deve essere ricompilato per l'anno di variazione.

La seconda riporta dati statistici di competenza comunale indipendentemente dalla forma di gestione dell'impianto. Essa è da compilarsi per ciascun anno.

La terza è da compilarsi in modo differente a seconda che l'impianto sia gestito direttamente o meno dal Comune.

Laddove l'impianto sia gestito direttamente si riportino gli impegni e gli accertamenti (costi e ricavi se con Azienda speciale) in migliaia di lire.

Se l'immobile o l'impianto è parzialmente o totalmente di proprietà comunale ad esso viene dato un valore stimato per le condizioni nelle quali si trova.

Se il Comune non gestisce direttamente l'impianto si riportino le spese da lui sostenute per la cremazione degli aventi diritto come prestazioni di terzi (voce C 4) quando ci si avvale di terzo concessionario (es. SO.CREM).

Quando le cremazioni siano avvenute in impianto esterno al Comune, le spese corrispondenti sono da riportare distinte (voce C 6).

Indicazioni particolari

1) Barrare la casella per segnalare l'esistenza del caso.

2) La potenzialità dell'impianto è determinabile come prodotto del numero medio di cremazioni/giorno eseguibili da ogni forno per giorni lavorativi di un anno, assunti convenzionalmente pari a 250.
Es.:
Tempo medio per cremazione 3 h.
N. di forni funzionanti : 2
N. cremazioni giorno potenzialmente eseguibili: 2 per forno (con orario lavorativo di 6 h.)
N. annuo di cremazioni potenziali : (2 x 250) x 2 = 1.000 cremazioni/impianto.

3) Glossario.
- feretro : cofano mortuario contenente la salma.
- urna : cofano contenente le ceneri.
- inumazione : sepoltura in terra.
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, purchè effettuata ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
- cremazione : incenerimento del feretro in impianto avente le caratteristiche di cui agli artt. 78 e 80 del DPR 285/1990.

4) Per materiali di consumo si intendono: combustibile, energia elettrica, sistemi di filtraggio, sistema di raccolta delle ceneri (urna esclusa), refrattario e varie.

5) Per manutenzione con ditte specializzate, svolgimento del servizio se affidato a terzi, ecc..

6) Si tratta del costo della provvista finanziaria (quota capitale + interessi) necessaria per la realizzazione dell'impianto (se realizzata con mutuo).

7) Accantonamento annuo di somme necessarie per il rinnovo dell'attrezzatura e/o la sua sostituzione al termine del ciclo di vita tecnica dell'impianto (laddove non si conteggi la quota capitale del mutuo).

8) Le spese generali si riferiscono all'attività amministrativa necessaria per legge (D.P.R. 285/90 - Titolo XVI) oltre ai normali oneri di conduzione non direttamente imputabili.

3/25/E

ALLEGATO 3

MODELLO B

COMUNI SENZA IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL TERRITORIO

RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO CODICE ENTE				

Comune di : ______________________________

Provincia di : ____________________ Regione : ________________

Al fine di determinare il costo per la cremazione, da rimborsare da parte dei comuni per i cittadini residenti, vengono fornite le notizie di cui ai modelli allegati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Il Segretario

Il Sindaco

Parte prima (Dati statistici periodici)

1) NOTIZIE STATISTICHE RELATIVE ALL'ANNO 1990 :		CODICE
- Quantità di decessi di residenti nel comune	________	1
- Quantità di decessi di residenti nella provincia	________	2
- Numero di cremazioni di residenti nel comune	________	3
- Numero di sepolture nei cimiteri del comune (1):		
- inumazione di feretri	________	4
- tumulazione di feretri in loculo	________	5
- tumulazione di urna cineraria in loculo	________	6
- tumulazione di feretri in tomba privata	________	7
- tumulazione di urna cineraria in tomba privata	________	8
- deposito ceneri in cinerario comune	________	9

Parte seconda (Dati gestionali)

2) NOTIZIE FINANZIARIE - Anno 1990 - IN MIGLIAIA DI LIRE		CODICE
- Impegni 1990		
- spese per cremazioni eseguite in impianti di altro comune	________________	10

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Indicazioni generali

L'indagine è riferita all'anno 1990 e i dati da riportare sono quelli consuntivi al 31 dicembre 1990.

Il modulo consta di 2 parti.

La prima riporta dati statistici di competenza comunale.

La seconda riporta gli oneri a carico dell'ente.

Indicazioni particolari

1) Glossario.
- feretro : cofano mortuario contenente la salma.
- urna : cofano contenente le ceneri.
- inumazione : sepoltura in terra.
- tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, purchè effettuata ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
- cremazione : incenerimento del feretro in impianto avente le caratteristiche di cui agli artt. 78 e 80 del DPR 285/1990.

91A5638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 dicembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, limitatamente alle seguenti parti:

Art. 1 - secondo comma, limitatamente alle parole "e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale."

Art. 2 - terzo comma, per l'intero: "Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.".

Art. 4 - primo comma, limitatamente alle parole "obbligo al quale nussun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso ".

Art. 75 - sesto comma, limitatamente alle parole "e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato".

Art. 77 - primo comma, 2), limitatamente alle parole "tra le liste", "di ciascuna lista", "di tutte le liste", "più due", "I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale.";

- primo comma, 3), limitatamente alle parole "dei voti residuati di ogni lista e", "la determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati:";

Art. 83 - secondo comma, per l'intero: "Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste chè hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.";

- terzo comma, per l'intero: "Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.";

- quarto comma, per l'intero: "I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole ciscoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.";

- quinto comma, per l'intero: "Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati già proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.";

- sesto comma, per l'intero: "L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi."

Art. 84 - per l'intero.

Art. 85 - limitatamente alle parole "anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale".

Art. 86 - secondo comma, per l'intero: "La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.".

Art. 115 - primo comma, per l'intero: "L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzultimo comma dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.";

secondo comma, limitatamente alle parole "valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto", "agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in. ogni caso:

1) i ministri di qualsiasi culto;

2) i candidati di una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di 30 chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:

a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti;

b) di obblighi di servizio civile o militare;

c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

d) di altri gravi motivi;

4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.";

- terzo comma, per l'intero: "L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.";

- quarto comma, per l'intero: "Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale.";

- quinto comma, per l'intero: "Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo.";

- sesto comma, per l'intero: "Per il periodo di cinque anni la menzione 'Non ha votato' è iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal voto senza giustificato motivo."?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Porta Castello, n. 13, presso il sig. Pierluigi Sorti (tel. 6545384).

91A5704

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Abruzzo, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Puglia, Lazio e Piemonte.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00462 del 25 novembre 1991

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ravenna:

grandinate del 17 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, Ravenna;

grandinate del 26 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Russi;

grandinate del 14 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo;

grandinate del 29 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

Decreto ministeriale n. 91/00464 del 25 novembre 1991

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Arezzo:

gelate dal 6 febbraio 1991 all'8 febbraio 1991, dal 22 aprile 1991 al 26 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Arezzo, Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Terranuova Bracciolini;

grandinate del 2 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Arezzo, Capolona, Subbiano.

Siena:

gelate dal 6 febbraio 1991 all'8 febbraio 1991, nel territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione, d'Orcia, Cetona, Chianciano, Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano, Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;

grandinate del 14 luglio 1991, del 22 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Montepulciano, Sarteano, Torrita di Siena.

Decreto ministeriale n. 91/00461 del 25 novembre 1991

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali opere di bonifica)

Avellino:

piogge alluvionali dal 1° aprile 1991 al 30 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Cervinara, Mercogliano, Montefusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni;

gelate del 22 aprile 1991, del 28 aprile 1991, del 26 maggio 1991, del 28 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Cesinali, Chianche, Montefredane, Montemiletto, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, San Michele di Serino, Tufo.

Benevento:

piogge alluvionali dal 1° aprile 1991 al 30 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi;

gelate dal 20 aprile 1991 al 18 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Faicchio, San Lorenzello, San Salvatore Telesino.

Napoli: grandinate del 17 aprile 1991, del 29 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Somma Vesuviana.

Salerno:

piogge persistenti dal 9 dicembre 1990 al 12 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Buonabitacolo, Capaccio, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano Faiano, Ricigliano, Salento, San Rufo;

gelate dal 1° febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Castelnuovo Cilento, Giffoni Valle Piana, Pontecagnano Faiano, Salento.

Le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00466 del 25 novembre 1991

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Padova:

gelate dal 1° aprile 1991 al 19 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Castelbaldo, Masi;

tromba d'aria del 17 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Montagnana, Ponso;

piogge alluvionali dal 2 maggio 1991 al 3 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Rovolon;

grandinate del 4 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Agna, Albignasego, Arre, Bagnoli di Sopra, Conselve, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Monselice, Montegrotto Terme, Pozzonovo, Teolo, Torreglia, Tribano, Vo;

tromba d'aria del 4 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Albignasego, Arzergrande, Piombino Dese, Teolo;

grandinate del 19 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Tribano, Vescovana.

Venezia:

venti impetuosi del 17 aprile 1991, del 18 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Venezia;

grandinate del 4 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Campolongo Maggiore.

Verona:

gelate del 19 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella;

grandinate del 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Villafranca di Verona;

grandinate del 19 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi, Sant'Anna, Isola Rizza, Minerbe, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige.

Vicenza:

grandinate del 4 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Noventa Vicentina, Orgiano.

Decreto ministeriale n. 91/00560 del 25 novembre 1991

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Chieti: piogge alluvionali dal 1° dicembre 1990 al 31 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Archi, Atessa, Bucchianico, Casalincontrada, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Chieti, Colledimacine, Cupello, Francavilla al Mare, Furci, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Orsogna, Paglieta, Pizzoferrato, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, Taranta Peligna, Tollo, Torrevecchia Teatina.

L'Aquila: piogge alluvionali dal 1° dicembre 1990 al 31 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Acciano, Barisciano, Bugnara, Capestrano, Castel di Sangro, Cerchio, Fagnano Alto, Gagliano Aterno, Introdacqua, L'Aquila, Luco dei Marsi, Ofena, Pescina, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Scanno Secinaro, Sulmona, Tione degli Abruzzi, Trasacco, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

Pescara: piogge alluvionali dal 1° dicembre 1990 al 31 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Caramanico Terme, Civitaquana, Cugnoli, Loreto Aprutino, Manoppello, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Salle, Tocco Da Casauria.

Teramo: piogge alluvionali dal 1° dicembre 1990 al 10 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Basciano, Castelli, Cermignano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montefino, Montorio al Vomano, Tossicia.

Decreto ministeriale n. 91/00559 del 25 novembre 1991

REGIONE MOLISE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali opere di bonifica)

Campobasso:

piogge alluvionali dal 15 novembre 1990 al 16 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

piogge alluvionali dal 15 gennaio 1991 al 16 gennaio 1991 nel territorio dei comuni di Montenero di Bisaccia.

Isernia: piogge alluvionali del 26 novembre 1990, del 27 novembre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 9 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelpizzuto, Castelverrino Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Monteroduni, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sant'Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi.

Le regioni Veneto, Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00485 del 25 novembre 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Gorizia: tromba d'aria del 27 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Romans d'Isonzo.

Udine: tromba d'aria del 27 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Coseano, San Vito al Torre, Teor, Torreano.

Decreto ministeriale n. 91/00484 del 25 novembre 1991

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Genova: grandinate del 6 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Arenzano, Cogoleto.

Decreto ministeriale n. 91/00486 del 25 novembre 1991

REGIONE UMBRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Perugia: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 all'11 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Assisi, Bastia, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Nocera Umbra, Perugia, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spoleto, Todi, Trevi, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina.

Terni: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 all'11 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Fabro, Ficulle, Montecastrilli, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Polino, Stroncone, Terni.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Umbria, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00487 del 25 novembre 1991

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Lecce:

grandinate del 3 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Aradeo, Galatone, Neviano, Seclì;

grandinate del 15 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tricase;

grandinate del 15 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Corigliano d'Otranto, Maglie.

Decreto ministeriale n. 91/00458 del 25 novembre 1991

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni; strutture aziendali)

Rieti: eccesso di neve dal 12 dicembre 1990 al 18 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Leonessa;

Viterbo: eccesso di neve dal 20 aprile 1991 al 25 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Bomarzo, Canepina, Canino, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gallese, Graffignano, Ischia di Castro, Lubriano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

Decreto ministeriale n. 91/00465 del 25 novembre 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Gorizia: brinate dal 19 aprile 1991 al 20 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio.

Trieste: brinate dal 16 aprile 1991 al 21 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Udine:

piogge alluvionali del 27 aprile 1990 nel territorio dei comuni di San Pietro al Natisone;

brinate dal 19 aprile 1991 al 20 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Stregna, Torreano;

piogge alluvionali dall'11 maggio 1991 al 12 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli.

Le regioni Puglia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00556 del 25 novembre 1991

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Alessandria:

eccesso di neve dell'8 dicembre 1990, del 9 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Alessandria, Avolasca, Bistagno, Borghetto di Borbera, Casasco, Cassano Spinola, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Dernice, Garbagna, Gavi, Merana, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Murisengo, Ponti, Pozzolo Formigaro, Prasco, San Salvatore Monferrato;

piogge alluvionali dal 7 marzo 1991 al 25 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Bassignana, Belforte Monferrato, Bistagno, Brignano-Frascata, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Cavatore, Cerrina Monferrato, Dernice, Fabbrica Curone, Frugarolo, Garbagna, Gavi, Grognardo, Lu, Melazzo, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Morsasco, Pareto, Pecetto di Valenza, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Quattordio, Ricaldone, Rivarone, Rocca Grimalda, San Sebastiano Curone, Sardigliano, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi, Treville, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Visone, Volpedo.

Asti: piogge alluvionali dal 7 marzo 1991 al 10 marzo 1991, dal 20 marzo 1991 al 23 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Agliano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Bruno, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Coazzolo, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Penango, Piea, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, Serole, Tigliole, Tonengo.

Cuneo: piogge alluvionali dal 6 marzo 1991 al 9 marzo 1991, dal 23 marzo 1991 al 25 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Aisone, Alba, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Barolo, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bernezzo, Borgomale, Bossolasco, Boves, Brossasco, Camerana, Camo, Canosio, Cardè, Carrù, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Cervasca, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Demonte, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Lequio Berria, Levice, Lisio, Macra, Mango, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Monesiglio, Motanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Ormea, Paesana, Pagno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pradleves, Priero, Prunetto, Revello Rifreddo, Rittana, Robilante, Roccabruna, Rocchetta Belbo, Rodello, Rossana, Saliceto, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Vinadio.

Novara: piogge alluvionali dal 6 marzo 1991 al 9 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Biandrate, Carpignano Sesia, Casalino, Granozzo con Monticello, Novara, San Pietro Mosezzo.

Torino: piogge persistenti dal 6 marzo 1991 all'8 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Borgiallo, Caluso, Castellamonte, Castenuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Favria, Frassinetto, Ingria, Monastero di Lanzo, Quincinetto, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Sparone, Tavagnasco.

Vercelli: piogge alluvionali dal 6 marzo 1991 al 9 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Asigliano Vercellese, Buronzo, Candelo, Carisio, Cossato, Lenta, Pezzana, Santhià, Tricerro, Tronzano Vercellese, Vercelli.

La regione Piemonte, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

91A5639

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Arena Sferisterio» Teatro di tradizione, in Macerata

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991, registro n. 8 Turismo e spettacolo, foglio n. 259, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione «Arena Sferisterio» Teatro di tradizione, con sede in Macerata, costituita con rogiti notaio Claudio Alessandrini Calisti del 22 dicembre 1986 e 19 dicembre 1990.

91A5621

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 5 0 9 1 *

L. 1.200